



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1154 del R.G.A.C. dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 2.3.21 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente

TRA

Parte_1

, rappresentata e difesa dagli avv.ti

ATTRICE

E

Controparte_1

, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.

CONVENUTA

Controparte_2

- contumace;

TERZA CHIAMATA

Oggetto: responsabilità professionale.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

L'attrice, premesso di essersi sottoposta in data 24.11.06 ad intervento di artroprotesi totale di ginocchio dx presso il *Organizzazione_1* *Controparte_3* e di avere a seguito dello stesso contratto un'infezione che ha compromesso definitivamente il recupero della funzionalità dell'arto, deduce la responsabilità contrattuale della convenuta e chiede conforme accertamento con condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi, quantificati in € 190.775,00.

L' *Controparte_1* resiste alla pretesa e chiede di essere manlevata da [...] *Controparte_2*, che ha chiamato in causa.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione.

Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale, nella specie non ancora spirato al momento della introduzione del giudizio, in quanto interrotto, come riconosciuto dalla stessa convenuta, con l'instaurazione del procedimento di mediazione definito con verbale negativo del 29.3.12. Ciò premesso, la domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Pacifico il rapporto curativo instauratosi con il ricovero dell'attrice presso l'Ospedale di *CP_1* finalizzato all'intervento chirurgico eseguito il 24.11.06, incontrovertibile la successiva insorgenza di processo infettivo peri-protetico, deve ritenersi la responsabilità dell' *CP_1* convenuta per gli esiti peggiorativi patiti dall'istante.

Al riguardo, il ctu nominato in corso di causa, premesso che l'infezione peri-protetica, nel caso di specie da *Stafilococcus Aureus*, rappresenta la complicanza più grave e maggiormente temuta conseguente ad intervento chirurgico di sostituzione protesica, ha spiegato che tra i fattori di rischio rientra la contaminazione della sala operatoria e delle attrezzature chirurgiche non adeguatamente sterilizzate. Secondo recenti evidenze la contaminazione ambientale svolge un ruolo significativo nella trasmissione dei microorganismi e per questo motivo alcune linee-guida prevedono la antibiotico-terapia preventiva, nella specie non praticata.

Ciò posto, il dott. *Pt_2* ha ritenuto che, applicando i criteri topografico, cronologico e di continuità fenomenica, e secondo la regola del "più probabile che non", "l'affezione infettiva protesica possa essere messa in nesso causale, ed in prima istanza, con la problematica dell'inquinamento ambientale nosologico indipendentemente dalla specifica azione medica".

L'ausiliare del Tribunale ha inoltre ravvisato profili di colpa nell'omessa tempestiva diagnosi del processo infettivo nel corso della visita ambulatoriale del 12.12.06, precisando al riguardo che l'immediato avvio di una adeguata terapia antibiotica avrebbe evitato o quanto meno emendato le sequele dell'affezione, la cui evoluzione ha condotto alla rimozione e sostituzione della protesi con conseguente prolungamento del periodo di malattia.

Il ctu è dunque pervenuto alla conclusione che il processo infettivo ha generato una inabilità temporanea della durata di complessivi 530 giorni, di cui 120 di ITT e 410 di ITP al 50%, nonché postumi permanenti del 14%, comprensivi delle limitazioni funzionali, della ipotrofia a carico dell'arto inferiore destro e del disestetismo cicatriziale a livello del ginocchio dx.

Le conclusioni rassegnate dal ctu, rispetto alle quali parte convenuta non ha formulato alcuna osservazione critica, devono essere condivise, in quanto coerenti con i principi che governano il riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale medica e l'accertamento del nesso causale, in relazione al quale opera il criterio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", vigendo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", invocata dall' *Controparte_1*, unicamente nel processo penale (cfr., tra le altre, Cass. 25288/20, 23197/18).

Ed invero, posto che, come pure riconosciuto dalla convenuta (cfr. comparsa di risposta, pag. 3), l'infezione peri-protetica costituisce una complicità prevedibile degli interventi della tipologia di quello praticato all'attrice, considerato inoltre che è nozione di comune esperienza che lo stafilococco aureo sia un batterio di frequente, anche se non esclusiva, origine nosocomiale (arg. ex Cass. 17696/20, in motivazione), in difetto di evidenza di una genesi diversa da quella nosocomiale, neppure ipotizzata dall' *Controparte_1*, può ritenersi provato in via presuntiva e in termini di elevata probabilità che il processo infettivo sia stato contratto proprio in occasione dell'intervento chirurgico.

Il che conduce all'affermazione di responsabilità dell' *CP_1* convenuta, la quale non ha fornito la prova, della quale era onerata, di avere adottato, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica adoperata, tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle *leges artis* onde scongiurare l'insorgenza appunto di patologie infettive a carattere batterico, e di avere praticato una corretta terapia profilattica pre e post-intervento (cfr. Cass. 4864/21, nonché Cass. 17696/20, cit.).

Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere utilizzate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.

Nelle tabelle di Milano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente è infatti determinato avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/14, 11754/18).

Pertanto, sulla scorta delle incontestate valutazioni operate dal ctu e tenuto conto dell'età dell'attrice al momento dell'intervento chirurgico (47 anni), il danno non patrimoniale da

lesione della salute, unitariamente inteso, è stimabile in € 69.449,00 all'attualità (€ 37.274,00 per il danno permanente ed € 32.175,00 per quello temporaneo), in applicazione dei valori standard previsti dalle Tabelle milanesi, non sussistendo i presupposti giustificativi della invocata personalizzazione, atteso che non risulta nemmeno allegata la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., tra le altre, Cass. 7513/18).

La convenuta deve essere dunque condannata al pagamento della predetta somma di € 69.449,00, oltre interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi sulla medesima somma, devalutata alla data dell'evento lesivo (24.11.06) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95. Gli interessi decorrono dal 24.11.06.

Competono, inoltre, all'attrice gli interessi legali sulla sorte capitale di € 69.449,00 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Da ultimo, deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda di garanzia in confronto della CP_2 in liquidazione coatta amministrativa.

Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito (cfr., tra le altre, Cass. 27679/08).

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra attrice e convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' [...] CP_1 .

Nulla per spese relativamente al rapporto processuale instaurato con la chiamata in causa di CP_2, stante la contumacia di quest'ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- accertata la responsabilità dell' *Controparte_1* , la condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 69.449,00 attuali, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
- dichiara improponibile la domanda in confronto di *Controparte_4*
- condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che ne hanno fatto richiesta, in € 790,98 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.

Cosenza, 28.5.2021

Il giudice
dott. Andrea Palma